

Elisa Tira

## ***Libertà di cronaca e libertà di critica nell'era di internet: qualche riflessione***

### **ABSTRACT**

L'innovazione tecnologica e la comparsa di internet e dei social network hanno trasformato radicalmente il modo di cercare, ricevere, produrre e distribuire le informazioni, creando delle formidabili opportunità ma anche facendo sorgere rischi e problemi nuovi, che attengono, tra l'altro, alla necessità di tutelare alcuni fondamentali diritti individuali, come i diritti all'onore, alla reputazione e alla riservatezza, o il diritto ad essere correttamente informati. Occorre allora capire come bilanciare adeguatamente gli interessi e i beni di rango costituzionale in conflitto tra loro senza limitare la fondamentale libertà di espressione.

**Parole chiave:** Libertà di espressione, libertà di informazione, libertà di critica, internet, fake news.

**Keywords:** Freedom of expression, freedom of information, freedom of criticism, internet, fake news.

### **ELISA TIRA**

Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università eCampus, i suoi principali interessi di ricerca sono la forma di governo, i diritti fondamentali, la magistratura e la funzione giurisdizionale, i rapporti tra l'ordinamento nazionale e l'Unione europea.

[elisa.tira@unicampus.it](mailto:elisa.tira@unicampus.it)

---

Technological innovation and the emergence of the internet and social networks have radically transformed the way we seek, receive, produce, and distribute information, creating formidable opportunities but also giving rise to new risks and problems. These problems concern, among other things, the need to protect some fundamental individual rights, such as the rights to honour, reputation and privacy, or the right to be properly informed. It is therefore necessary to understand how to adequately balance the constitutionally relevant interests and assets in conflict with each other without limiting the fundamental freedom of expression.

## La libertà di manifestazione del pensiero nella moderna società digitale

La libertà di manifestazione del pensiero e delle opinioni, o libertà di espressione, solennemente riconosciuta e tutelata da Dichiarazioni universali, Convenzioni internazionali e dalle moderne Costituzioni,<sup>1</sup> rappresenta un carattere essenziale degli Stati democratici, in quanto presupposto fondamentale della democrazia. Infatti, oltre alla sua dimensione individualistica, legata alla possibilità per ogni individuo di manifestare la propria personalità attraverso l'espressione delle proprie idee, vengono in rilievo la dimensione funzionalistica e la valenza sociale di tale libertà, poiché la divulgazione delle idee ad un numero indeterminato di destinatari e la loro libera circolazione permettono la realizzazione di altri interessi fondamentali per un ordinamento democratico, quali la compiuta formazione dell'opinione dei cittadini-elettori e il conseguente libero e consapevole esercizio del diritto di voto.<sup>2</sup> La partecipazione alla vita politica e la democraticità di un ordinamento si basano, appunto, sulla possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, sulla libertà di discussione e di critica, sul diritto di informare e di essere informati e sul pluralismo dell'informazione. Non a caso la Corte costituzionale ha affermato a più riprese il carattere fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, considerata «pietra angolare dell'ordine democratico».<sup>3</sup>

La libertà di espressione comprende la libertà di trasmettere e divulgare sia opinioni e commenti (diritto di critica), sia meri fatti e notizie (diritto di cronaca), includendo, dunque, il diritto all'informazione,<sup>4</sup> come peraltro espressamente previsto nelle Dichiarazioni e Carte internazionali sui diritti. L'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, afferma che «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione

---

1 In alcuni documenti costituzionali questa libertà prende il nome di «libertà di manifestazione del pensiero», come nell'art. 21 della Costituzione italiana, in altri si parla di «libertà di espressione», come nell'art. 5 della Legge fondamentale della Germania o nell'art. 20 della Costituzione spagnola, in altri ancora si fa riferimento alla «libertà di opinione», come nell'art. 19 della Costituzione del Belgio. L'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 afferma che «La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».

2 Cfr. P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, 1974, p. 424 ss.; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, p. 12 ss.; A. VALASTRO, *Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, p. 454.

3 Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969, punto 5 del *Considerato in diritto*.

4 La Corte costituzionale ha affermato che «L'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime [...] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990, punto 2 del *Considerato in diritto*).

incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) all'art. 10, primo comma, dichiara che «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, cinematografiche o televisive».

Anche l'art. 21 della Costituzione italiana tutela il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».<sup>5</sup> Il Testo costituzionale contempla, quindi, sia il diritto individuale di manifestare il proprio pensiero, a tutela della personalità dell'individuo, sia il diritto di informare, nell'interesse della collettività ad acquisire notizie,<sup>6</sup> tutelando la possibilità di esprimere le proprie idee e di divulgare il proprio pensiero ad un numero indeterminato di destinatari con qualunque modalità di espressione (la parola, lo scritto, il gesto corporeo, l'immagine fissa o in movimento, ecc.) e con qualunque mezzo di trasmissione o diffusione (la voce, la stampa, la radio, il cinema, il teatro, la televisione, internet, ecc.). Infatti, sebbene l'unico mezzo di informazione espressamente citato dalla disposizione costituzionale sia la stampa, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha esteso la portata dell'art. 21 anche agli altri mezzi di diffusione delle informazioni, dalla radio-televisione ad internet.<sup>7</sup>

Fermo restando che la tutela costituzionale copre senz'altro la libertà di espressione mediante i nuovi mezzi di comunicazione digitali, le caratteristiche di questi

---

5 La bibliografia sull'art. 21 Cost. è vastissima. Si vedano, almeno, P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, p. 424 ss.; C. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XIX, Roma, 1988; A. DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1988; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1957; A. LOIODICE, *Informazione (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 472 ss.; A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, 2006; A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005; A. VALASTRO, *Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006.

6 Come precisato dalla Corte costituzionale, «la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione [...] ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati [...], valori primari, assistiti dalla clausola dell'invulnerabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993, punto 7 del *Considerato in diritto*). Sul punto cfr. C. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, cit., p. 3; L. PALADIN, *La libertà d'informazione*, Torino, Utet, 1979, p. 37 ss.

7 Cfr. P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 210; A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, 2006.

ultimi non consentono una applicazione per analogia della disciplina specificamente prevista per la stampa. L'innovazione tecnologica e la comparsa di internet e dei social network hanno trasformato radicalmente il modo di produrre e di distribuire le informazioni, consentendo a chiunque disponga di un computer o di uno smartphone di diventare un "produttore di notizie". L'utilizzo diffuso della tecnologia e di internet comporta una immissione nella rete di un numero sempre maggiore di dati e informazioni, che vengono memorizzati e possono circolare ed essere recuperati molto facilmente e rapidamente.

Non vi è dubbio che internet e i social media abbiano creato delle formidabili opportunità con riguardo alla possibilità «di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere» (per utilizzare le parole dell'art. 19 della Dichiarazione ONU), facendo sì che tutti, a costi contenuti, siano potenzialmente in grado di cercare, ottenere e anche produrre e distribuire informazioni a livello globale.

Dall'altro lato, la diffusione universale dei mezzi digitali ha anche fatto sorgere rischi e problemi nuovi, per molti dei quali il dibattito è aperto e una soluzione adeguata non è ancora stata trovata. Basti pensare, ad esempio, all'affermazione di poche grandi piattaforme (come Google o Facebook) con un altissimo livello di concentrazione, che ripropone – ma con un più elevato grado di complessità – gli stessi problemi che in passato avevano riguardato la stampa e la radiotelevisione facendo sorgere la necessità di porre limiti alle concentrazioni delle imprese editoriali e televisive per realizzare il fondamentale valore del pluralismo dell'informazione. Ancora, vi è la questione delicatissima dei c.d. *big data*, enormi quantità di dati che tutti gli utilizzatori della rete, più o meno consapevolmente, forniscono alle suddette piattaforme digitali, le quali utilizzano questi dati per le finalità più diverse (commerciali, politiche, di ricerca, ecc.) e sono in grado, grazie all'uso di tecnologie sempre più sofisticate e di algoritmi, non solo di individuare gusti e abitudini degli utenti della rete, ma anche di influenzarli su larga scala, potendo condizionare sia il cittadino-consumatore sia il cittadino-elettore.<sup>8</sup>

Ulteriori questioni attengono, poi, alla necessità di tutelare alcuni fondamentali diritti individuali, come i diritti all'onore, alla reputazione e alla riservatezza, da un esercizio "senza limiti" della libertà di manifestazione del pensiero.

---

<sup>8</sup> In relazione alla possibilità di influire sulla formazione dell'opinione pubblica e di condizionare così i processi democratici, si pensi al caso del referendum sulla Brexit, a quello delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, o anche alle vicende legate alla pandemia da Covid-19. Cfr. M. MONTI (a cura di), *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare*, in *federalismi.it*, n. 11/2020.

## I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero in rete e il necessario bilanciamento tra libertà di espressione e altri beni fondamentali

L'unico limite esplicito che l'art. 21 della Costituzione pone alla libertà di manifestazione del pensiero è il buon costume: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».<sup>9</sup>

Come noto, dottrina e giurisprudenza affiancano al buon costume una serie di limiti "impliciti" alla libertà di manifestazione del pensiero, i quali possono però operare solo nella misura in cui siano volti a salvaguardare altri diritti, beni, interessi o valori di rango costituzionale, in virtù del principio per cui il godimento di una libertà da parte di un soggetto non può tradursi nella lesione della libertà di un altro soggetto o di un bene costituzionale.<sup>10</sup> Indicazioni esplicite su quali siano questi limiti legati alla salvaguardia di altri beni fondamentali sono fornite dalla CEDU, in base alla quale l'esercizio delle libertà di espressione, opinione e informazione, «poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario» (art. 10, secondo comma, CEDU).

Così, per esempio, il diritto di cronaca e di critica può trovarsi a confliggere con diritti di altri soggetti aventi fondamento costituzionale, quali i diritti all'onore e alla reputazione<sup>11</sup> e il diritto alla riservatezza,<sup>12</sup> che sono a loro volta collegati al "diritto al

9 Il buon costume, secondo la nozione mutuata dal Codice penale recepita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, è il comune senso del pudore riferito alla sfera sessuale secondo il sentimento medio della comunità (ai sensi dell'art. 529 del codice penale, «Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore»).

10 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 9 del 1965, in cui si afferma che «La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinviengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica».

11 Tali diritti nell'ordinamento italiano sono protetti contro la diffamazione dall'art. 595 del Codice penale.

12 L'interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni entra inevitabilmente in conflitto con il diritto individuale alla riservatezza, il quale costituisce, per antonomasia, l'esatto contrario della libertà di manifestazione del pensiero; ne consegue che quanto più si amplia quel diritto, tanto più si restringe questa libertà (cfr. L. PALADIN, *Libertà di informazione*, cit., p. 20).

silenzio” (ossia alla garanzia che non vengano resi noti fatti e valutazioni che portino disonore o comunque lesione della privacy) e al diritto all’oblio (una volta venuta meno l’attualità dell’informazione).<sup>13</sup> In tali casi, la giurisprudenza ha operato il bilanciamento tra i diritti costituzionali confliggenti stabilendo che, qualora sia lesivo di diritti altrui, il diritto di cronaca e di critica possa comunque essere esercitato se sussistono tre condizioni: la verità dei fatti descritti, l’utilità sociale dell’informazione e la forma civile dell’esposizione. In presenza di questi presupposti, dunque, i diritti della persona possono essere “sacrificati” a favore della libertà di informazione e dell’interesse della collettività a conoscere determinati fatti.<sup>14</sup> Pertanto, i limiti “impliciti” alla libertà di manifestazione del pensiero non sempre prevalgono su quest’ultima, spettando al legislatore prima, e al giudice costituzionale poi, bilanciare la libertà in questione con gli altri interessi e beni costituzionalmente rilevanti che siano in conflitto con essa.<sup>15</sup>

La diffusione di internet e dei social network ha reso più difficile questo bilanciamento.<sup>16</sup>

Da un lato, attraverso la rete la libertà di manifestazione del pensiero trova la sua massima espressione perché tutti hanno la possibilità di esprimere opinioni e pensieri e di divulgarli su scala globale. Dall’altro lato, la rete si presta direttamente a essere utilizzata anche per violare i diritti delle persone: si pensi alla pubblicazione e condivisione di contenuti riservati, alla diffamazione a mezzo internet, al fenomeno del cyberbullismo, ai discorsi d’odio (*hate speech*) di natura sessista, omofoba o razzista, o al dilagare delle c.d. *fake news*, notizie false e infondate diffuse ad arte su siti web e social media per ingannare e fuorviare l’opinione pubblica, in violazione del diritto ad essere correttamente informati.

Ovviamente non si tratta di problemi nuovi, questi fenomeni non sono nati con internet. La falsificazione e deformazione delle notizie, la disinformazione a fini pro-

---

13 La libertà di espressione potrebbe intaccare non soltanto diritti della persona, ma anche entrare in conflitto con diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e la protezione delle opere dell’ingegno. Ancora, la libertà in parola deve essere bilanciata con la necessità di garantire la sicurezza nazionale, la stabilità dello Stato e il prestigio delle istituzioni (si pensi al divieto di pubblica apologia di reato, al divieto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e della bandiera, alla disciplina dei segreti).

14 Secondo la Corte di cassazione, «il pubblico interesse esige che la stampa eserciti una funzione educativa e che informi i cittadini del verificarsi di alcuni fatti, anche se di contenuto diffamatorio, per orientare la pubblica opinione, richiamare l’attenzione dell’autorità su alcuni problemi, ispirare ai lettori norme utili di esperienza e di vita. Ma perché l’esercizio di tale diritto non degeneri in licenza e ingiustificabile aggressione dell’altrui onore, è necessario che esso sia contenuto nei rigorosi limiti della verità, almeno putativa, della non definitività e della continenza delle notizie pubblicate entro l’ambito del tema della pubblicazione» (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 14 novembre 1958).

15 Cfr. A. BEVERE, A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale*, Milano, Giuffrè, 2006.

16 Sull’argomento cfr., tra i molti, M. BETZU, *Regolare internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell’era digitale*, Torino, Giappichelli, 2012.

pagandistici, la diffusione di discorsi d'odio sono sempre esistite. La novità è data dalla formidabile pervasività assicurata dai mezzi digitali per via della quantità di destinatari raggiungibili e della rapidità della diffusione di informazioni e dati. La velocità e l'immediatezza dell'informazione, la possibilità di ottenere in tempo reale notizie provenienti da ogni parte del mondo, di recuperare agevolmente informazioni anche molto datate, la possibilità di avere contatti potenzialmente illimitati anche con persone sconosciute, l'assenza di filtri o mediazioni, la possibilità di rimanere coperti dall'anonimato, rendono la rete un ambiente ideale per esprimersi, ma anche per disinformare, minacciare, insultare.

Inoltre, ogni dato, una volta inserito in rete, esce dalla disponibilità esclusiva del suo autore e può essere copiato e memorizzato da altri siti e rintracciato tramite motori di ricerca da altri utenti. Sotto questo profilo, la digitalizzazione e l'indicizzazione degli archivi storici ha agevolato moltissimo la ricerca e la libertà di cronaca, rendendo sempre disponibili informazioni su fatti anche molto risalenti nel tempo. Questo comporta anche, però, un aumento dell'esposizione pubblica delle persone e della loro reputazione, soprattutto con riferimento a notizie negative per la loro immagine che, seppur pubblicate in modo legittimo, grazie alla rete continuano a circolare e a rimanere accessibili a tutti anche a distanza di molto tempo e dopo che sia venuto meno l'interesse dell'opinione pubblica nei confronti delle stesse.

A fronte di queste problematiche, l'opera di bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti in gioco appare particolarmente complessa e le possibili soluzioni prospettate rischiano di risultare o poco efficaci o eccessivamente restrittive di un determinato diritto o bene fondamentale.

Prendendo ad esempio una delle posizioni giuridiche soggettive che può entrare in conflitto con la libertà di espressione, il c.d. diritto all'oblio, o "diritto ad essere dimenticati", riconducibile al diritto alla *privacy* e alla protezione dei propri dati personali, deve evidentemente essere bilanciato con il diritto di cronaca.<sup>17</sup> Il diritto all'oblio consiste nel diritto del soggetto interessato alla cancellazione dei propri dati, o alla pretesa di non vedere riproposte notizie oramai superate che lo riguardano e che sono in grado di arrecargli pregiudizio, derivante dal loro continuo permanere in rete.<sup>18</sup> Il diritto all'oblio si attua quindi tramite la rimozione di informazioni e dati o tramite

---

17 Sul diritto all'oblio cfr., tra gli altri, L. DE GRAZIA, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso internet: argomenti comparativi*, in «Rivista AIC», n. 4/2013; M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, in *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, a cura di G. Ferri, Napoli, ESI, 2015, p. 350 ss.; S. MORELLI, *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002; F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013; G.E. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *federalismi.it*, 2014.

18 Sul punto si veda anche la celebre decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *Google Spain* del 2014 (Corte di giustizia UE, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Mario Costeja González e AEPD c. Google Spain e Google Inc.*). Cfr., tra gli altri, G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Media-Laws*, n. 1/2018.



la “deindicizzazione”, un procedimento attraverso il quale si rimuovono contenuti e informazioni dai motori di ricerca, in modo da renderne più difficile la ricerca.

L'articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, noto con l'acronimo GDPR), dedicato proprio al «diritto alla cancellazione» o «diritto all'oblio», prevede il diritto del soggetto interessato a ottenere «la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo» e il corrispondente obbligo per il titolare del trattamento «di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali» quando sussista uno dei seguenti motivi: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; il soggetto interessato ha revocato il consenso precedentemente accordato (sempre che non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento); l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali (sempre che non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento); i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Lo stesso articolo 17, tuttavia, al terzo comma dispone che il diritto alla cancellazione dei dati non può essere fatto valere, tra l'altro, nei casi in cui il trattamento dei dati sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Dunque, se il diritto all'oblio rappresenta un limite al diritto di cronaca, allo stesso tempo, però, trova a sua volta un limite nella libertà di espressione e di informazione, nell'interesse alla ricerca scientifica, storica o statistica, nonché nel medesimo diritto di cronaca, quando sussista un interesse concreto e attuale alla diffusione o alla pubblicazione dei dati che si vorrebbero eliminare.

Altri due esempi paradigmatici della necessità (e della difficoltà) di operare un bilanciamento ragionevole tra libertà di espressione e altri diritti e beni rilevanti riguardano i c.d. “discorsi d'odio” e le c.d. *fake news*.

Il “linguaggio dell'odio” o “discorso d'odio” (*hate speech*)<sup>19</sup> è un fenomeno sempre più diffuso e fonte di allarme, al centro del dibattito pubblico nazionale e non solo. In riferimento ai discorsi d'odio diffusi in rete, i principali problemi che si pongono sono come sanzionare eventuali reati (assicurando l'identificazione dei responsabili, spesso coperti dall'anonimato) e come impedirne la continuazione (cancellando i messaggi incriminati nel più breve tempo possibile per limitare la loro ulteriore diffusione). A dimostrazione della difficoltà di individuare risposte univoche e adeguate, soluzioni diverse sono state prospettate a livello normativo o sono state adottate dai

---

19 Si tratta di espressioni e frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità, o addirittura incitamento alla denigrazione e all'odio, verso persone appartenenti a determinati gruppi sociali o identificate da caratteristiche quali l'etnia, il colore, la nazionalità, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, ecc. Cfr. G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017.



giudici chiamati ad occuparsi di tali delicate questioni. Una delle soluzioni attiene alla responsabilità dei *provider*, che consiste nel prevedere un obbligo di sorveglianza in capo a questi ultimi, considerati responsabili nel caso di illeciti commessi dagli utenti sulla propria piattaforma. Questa soluzione non è, però, priva di rischi: si corre infatti il rischio di elevare i gestori delle piattaforme digitali a “giudici privati” che possono decidere quando un determinato contenuto sia da considerarsi illecito, affidando loro una sorta di “potere di censura” che può essere molto pericoloso per l’esercizio della libertà di espressione.<sup>20</sup>

Problemi analoghi si pongono anche per il fenomeno delle *fake news*, ossia le notizie false, ingannevoli, deformate o strumentalizzate che vengono diffuse allo scopo di creare disinformazione e di manipolare e modificare la percezione e le scelte di elettori e consumatori.<sup>21</sup> Gli strumenti per contrastare questo fenomeno in realtà già esistono, dall’attività di verifica delle fonti e dei fatti che giornalisti, ricercatori e scienziati sono tenuti a svolgere, all’autoregolamentazione praticata da molte piattaforme web, fino alle previsioni del diritto penale che sanzionano i reati commessi mediante la diffusione di notizie false e inventate.<sup>22</sup> Molti, tuttavia, ritengono tali strumenti non sufficienti, perché poco o per nulla efficaci, e invocano una regolamentazione specifica più stringente per sanzionare chi produce e diffonde *fake news*.<sup>23</sup> Anche in questo caso, occorre domandarsi dove finisce la copertura costituzionale della libertà di espressione, se e fino a che punto si può arrivare a limitarla per contrastare il “pericolo” delle *fake news*, chi e sulla base di quali criteri può decidere, di volta in volta, se la diffusione di una notizia “fake” rientri nell’esercizio della libertà di espressione o configuri un comportamento sanzionabile.

---

20 A questo proposito, hanno fatto discutere le decisioni prese da Facebook e Twitter di rimuovere alcuni contenuti e chiudere profili e pagine per diffusione di messaggi contrari alle condizioni contrattuali di utilizzo del mezzo.

21 Sul tema cfr., tra i molti, M. MONTI (a cura di), *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare*, in *federalismi.it*, n. 11/2020; M. MONTI, *Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook*, in «MediaLaws», n. 1/2017; N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica della Verità”?*, in «MediaLaws», n. 1/2018.

22 Le libertà tutelate dall’art. 21 della Costituzione sono, infatti, suscettibili di integrare fattispecie di reato che si realizzano attraverso forme di espressione del pensiero. Ad esempio, sono perseguiti dalla legge penale la diffamazione (art. 595 c.p.), la truffa (art. 640 c.p.), l’abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), i c.d. reati di opinione, ecc.

23 Nel nostro e negli altri Paesi europei, in effetti, sono state molte le proposte di legge volte a limitare la presenza e la diffusione delle *fake news*. Cfr. C. MAGNANI, *Libertà di informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019.

## La tutela e la promozione del pluralismo come migliore risposta alle sfide della digitalizzazione

Le brevi considerazioni svolte dimostrano la complessità di una riflessione sul tema della libertà di espressione e dei suoi limiti in relazione alle problematiche sollevate dalla diffusione dei mezzi digitali.

Senza dubbio, internet ha messo in crisi gli istituti giuridici utilizzati per gli altri mezzi di diffusione del pensiero, aprendo un dibattito molto acceso tra gli studiosi circa l'individuazione dell'attuale portata dei principi costituzionali in materia di libertà di informazione e le eventuali regole da introdurre mediante specifici interventi legislativi.

Da un lato, la concentrazione nel mercato delle piattaforme digitali e le questioni legate alla raccolta e all'utilizzo dei dati (con possibilità di influenzare l'opinione pubblica) costituiscono un problema che attiene direttamente al grado di democraticità di un ordinamento e di fronte al quale si invocano regole a garanzia del pluralismo dell'informazione e del diritto di essere correttamente informati.<sup>24</sup>

Dall'altro lato, l'esigenza di tutelare in modo più efficace i diritti delle persone e di contrastare fenomeni come le *fake news* è alla base della richiesta di normative che rivedano il bilanciamento tra beni costituzionalmente rilevanti introducendo limiti più stringenti alla libertà di manifestazione del pensiero. Il pericolo insito in queste proposte, pur dettate da ottimi propositi, è evidente e la cura rischia di essere peggiore del male, se si tiene sempre ben presente quanto ricordato in premessa, cioè che la democraticità di un ordinamento si misura anche sul grado di tutela apprestato alla libertà di espressione.

Il dibattito è aperto e gli orientamenti della dottrina sono discordanti. Alcuni ritengono che non si possa comunque limitare la libera espressione e la libertà di diffondere qualsiasi notizia, anche se falsa o non verificata, o di esprimere giudizi negativi o addirittura "ostili", nell'esercizio della propria libertà di critica, per non incorrere nel rischio che la limitazione (o addirittura la repressione) finisca per colpire anche il mero dissenso.<sup>25</sup> Altri ritengono invece che la libertà di espressione non debba offrire alcuna tutela all'incitamento all'odio, o a informazioni non rispondenti al vero fatte circolare con la consapevolezza della loro falsità e con l'intento di ingannare il pubblico, e invocano di conseguenza forme di controllo delle notizie che circolano in rete, accompagnate dalla previsione di sanzioni.<sup>26</sup>

24 Cfr. P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare*, in M. MONTI (a cura di), *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale*, cit., p. 132 ss.

25 Cfr., tra gli altri, A. MAZZIOTTI DI CELSO, *Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali*, in «MediaLaws», n. 3/2018, p. 90 ss., e N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?*, in «MediaLaws», n. 1/2018, p. 12 ss.

26 Cfr., tra gli altri, G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in «MediaLaws», n. 1/2018, p. 19 ss., e O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in «MediaLaws», n. 1/2018, p. 48 ss.

La complessità delle questioni e l'importanza dei valori in gioco sono evidenti: come regolare i mezzi digitali senza ridurre il potenziale di libertà; come garantire nel loro ambito i diritti e la dignità delle persone e la trasparenza dei processi democratici; come delimitare la responsabilità delle piattaforme digitali e come limitarne la concentrazione, a favore di quel "pluralismo delle voci" che è fondamentale garanzia della democraticità di un sistema; come disciplinare e contrastare fenomeni quali *fake news* e *hate speech* senza limitare in modo irragionevole la libertà di espressione e la libertà di critica; tutto questo rappresenta oggi una grande questione costituzionale, assolutamente aperta, in tutti gli ordinamenti democratici, e una sfida per i moderni legislatori.

Se i nuovi equilibri tra beni costituzionalmente rilevanti imposti dall'evoluzione tecnologica saranno perseguiti con misure restrittive, inserendo in via normativa limiti ulteriori, di dubbia legittimità costituzionale, all'esercizio di libertà fondamentali, o ricorrendo al diritto penale per ampliare i casi tassativi di responsabilità per reati consumati mediante espressione del pensiero, le conseguenze per la democrazia e la tutela dei diritti non potranno che essere negative.

Viceversa, democrazia e diritti potranno essere preservati e consolidati se i problemi e le sfide posti da internet e dai social media saranno affrontati non solo a livello normativo, ma anche a livello sociale e culturale, attraverso l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione all'utilizzo consapevole della rete e delle piattaforme digitali.<sup>27</sup> Sul piano legislativo, poi, la strada più corretta da percorrere dovrebbe essere quella di favorire il più possibile la trasparenza (anche sui finanziamenti e sulla proprietà delle grandi piattaforme digitali) e il pluralismo delle fonti e dell'informazione, agevolando il contraddittorio e la pluralità delle voci, che continuano ad essere il migliore antidoto contro *fake news* e *hate speech*,<sup>28</sup> ed evitando di comprimere la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni, che, non va dimenticato, è «uno dei più preziosi diritti dell'uomo».<sup>29</sup>

---

27 Cfr. le osservazioni di M. CAVINO, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica*, in M. MONTI (a cura di), *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale*, cit., p. 32 ss.

28 Secondo la prospettiva per cui «*best antidote to fake news and hate speech is more speech*».

29 Art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.